



## Titolo

Corte federale d'appello – reclamo – deposito – termini – art. 101, comma 2, CGS FIGC – art. 37, comma 2, CGS CONI – relazione di sussidiarietà

## Descrizione

Tra la disposizione di cui all'art. 37, comma 2, del Codice di giustizia CONI, nel fissare i termini per ricorrere alle Corti federali, dispone che: *“Il reclamo è depositato presso la Corte federale di appello non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della decisione”* e quella di cui all'art. 101, comma 2, del CGS FIGC che dispone che *l' reclamo deve essere depositato ... presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.”* Tra le due disposizioni intercorre, sotto un profilo strutturale, una relazione di *genus ad speciem* ma, sotto un profilo funzionale v'è una relazione di specialità qualificata dall'elemento della sussidiarietà, nel senso che la disposizione CONI è destinata a regolare la fattispecie in assenza di una specifica disciplina in materia. La disposizione contenuta nel CGS FIGC corrisponde ad una precisa scelta del legislatore endo-federale - abilitato a norma dell'art. 3 del Codice FIGC - di confermare l'esplicito richiamo alle disposizioni del Codice CONI solo *“per tutto quanto non previsto”* dal Codice FIGC e, dunque, in via meramente suppletiva e sussidiaria. (Collegio di garanzia dello sport, Sez. III, n. 98/2021). Pertanto le disposizioni del Codice CONI si applicano soltanto per ciò che non è disciplinato dal Codice di giustizia sportiva della Federazione. All'opposto, là dove vi siano puntuali disposizioni del Codice federale, come appunto nel caso di specie, devono essere queste ultime a trovare applicazione. E' perfettamente rispondente ai criteri ermeneutici, letterari e sistematici, l'applicazione del termine perentorio di sette giorni precipuamente previsto dell'art. 101, comma 2, del CGS – FIGC, che disciplina specificamente la fattispecie in esame e, a fronte di tale disposizione, non residua alcuno spazio di applicazione per altre eventuali norme di carattere generale.

## Stagione Sportiva

2024-2025

## Numero

n. 66/CFA/2024-2025/C

## Presidente

Torsello

## Relatore

De Zotti

## Riferimenti normativi

art. 101, comma 2 CGS; art. 37, comma 2, CGS CONI

## Provvedimenti

**SEZ. I - DECISIONE N. 0066 CFA del 16 dicembre 2024 (Sig. Antonino La Malfa-AIA)**